
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 agosto 2015, n. 65/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) in materia di modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato e di valutazione del personale dirigente.

(Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 07.08.2015)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 2 Modifiche all'articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 3 Modifiche all'articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 4 Modifiche all'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 21 luglio 2015;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 luglio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2015, n. 778;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno introdurre la deroga al divieto di riassunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria qualora lo stesso abbia prestato servizio presso la

Regione Toscana per meno di novanta giorni;

2. è necessario apportare adeguamenti al d.p.g.r. 33/R/2010 per ciò che concerne le disposizioni in materia di valutazione del personale dirigente, in coerenza con le modifiche introdotte nella l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012).

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) è aggiunto il seguente periodo: “ *Il divieto non opera qualora il candidato abbia lavorato per un periodo inferiore a novanta giorni e il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni dell'interessato.* ”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Nella rubrica dell'articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “ *generale* ” è soppressa.
2. Al comma 2 dell'articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “ *dei direttori generali e dell'avvocato generale* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *del direttore generale, dell'avvocato generale e dei direttori* ”.
3. Al comma 3 dell'articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/210 la parola “ *generale* ” è soppressa.

Art. 3

Modifiche all'articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
“ *1 bis. Alle riunioni dell'OIV partecipa un dirigente dell'amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni di supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali.* ”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Il comma 6 dell'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
“ *7. L'OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell'avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti.* ”.
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
“ *7 bis. Ai fini dell'approvazione della relazione di cui all'articolo 28 sexies, l'OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture.* ”.
4. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
“ *7 ter. Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della l.r. 1/2009 con il supporto della struttura competente in materia di sistemi di valutazione della prestazione.* ”.
5. Il comma 8 dell'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
“ *8. Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della l.r. 1/2009, è determinato l'eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all'avvocato generale, da corrisponderci in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto premio di risultato non può essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante.* ”.